



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
C.so Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

Rif. Pratica n. 08.18/1220

BOLLO N. 01160196198001 DEL 01/10/2016

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i.. Ditta Ambiente Servizi S.r.l., con sede legale in Saluzzo, via Savigliano 107/b e sede operativa in Scarnafigi, via Saluzzo 89/91: autorizzazione modifiche non sostanziali esercizio impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi (operazioni R13 dell'Allegato C e D15 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in capo alla Ditta Ambiente Servizi S.r.l., con sede legale in Saluzzo, via Savigliano 107/b – P.IVA 02225490040 - è stato rilasciato il Provvedimento Dirigenziale n.545 del 22 agosto 2013, avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i. – D. Lgs. 209/03 e s.m.i.. Ditta Ambiente Servizi S.r.l., con sede legale in Saluzzo: rilascio autorizzazione impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi (operazione R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ubicato in Scarnafigi, via Saluzzo 89/91”;
- la succitata autorizzazione è stata modificata con provvedimento provinciale n. 3751 del 22/12/2014;
- la ditta Ambiente Servizi S.r.l., presso la medesima sede operativa è altresì iscritta nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (iscrizione n. 321 del 04/04/2012 e valida fino al 4/4/2017) per la quale ha presentato domanda per il rilascio di autorizzazione unica ambientale;
- in data 15/11/2016 è pervenuta dalla Ditta Ambiente Servizi S.r.l., con sede legale in Saluzzo, via Savigliano 107/b – P.IVA 02225490040 -, un'istanza con la quale è stata chiesta una variante non sostanziale, riguardante:
 - l'inserimento del rifiuto identificato dal CER 170604 “materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03” per le attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), mantenendo inalterato il quantitativo massimo stoccabile, con contestuale rinuncia dei rifiuti assentiti con l'iscrizione n. 321 e compresi nel punto 7.29 dell'allegato 1 sub-allegato 1 del DM 5.2.1998;
 - modifica del lay-out aziendale;
- con nota pervenuta al prot. n. 92230 del 6/12/2016 la ditta ha fornito alcune precisazioni in merito alle modalità di stoccaggio dei rifiuti;

Dato atto che le modifiche richieste non comportano una variante sostanziale all'impianto in questione e che necessita, comunque, aggiornare il provvedimento autorizzativo;

Ritenuto che, a seguito dell'istruttoria eseguita dal personale dell'Ufficio Gestione Rifiuti, le varianti non sostanziali di che trattasi sono autorizzabili e che l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente **negli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del Provvedimento Dirigenziale n. 545 del 22 agosto 2013 e s.m.i.;**

Evidenziato altresì che è necessario aggiornare gli **Allegati 2 e 3**, che costituiscono parte integrante del **Provvedimento Dirigenziale n. 545 del 22 agosto 2013**, sostituendoli con **l'Allegato 2 - aggiornamento 2 e l'Allegato 3 - aggiornamento 2**, facenti parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, e dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n.46;

- l’art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso;

- l’art. 265, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che fa salve - fino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme attuative del decreto stesso - le norme regolamentari che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti;

- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

- l’art. 3, comma 1, lettera m), della L.R. 24/2002 e s.m.i. che delega alle Province i provvedimenti di modifica delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- la D.G.R. n. 20-192 del 26/06/2000 “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/97”, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/07/2000;

- il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., istitutivo del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

dato atto altresì che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. **di autorizzare, per le motivazioni tutte sopra espresse**, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 1, lett m) della L.R. 24/02, la Ditta Ambiente Servizi S.r.l., con sede legale in Saluzzo, via Savigliano 107/b – P.IVA 02225490040 -, ad apportare all’impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazione R13 dell’Allegato C e operazione

D15 dell'Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sito in Scarnafigi, via Saluzzo 89/91, le modifiche non sostanziali di cui in premessa, riguardanti:

- ❖ l'inserimento del rifiuto identificato dal CER 170604 "materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03" per le attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), mantenendo inalterato il quantitativo massimo stoccabile ;
- ❖ la modifica del lay-out aziendale;

2. **di modificare ed aggiornare**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) della L.R. 24/2002 s.m.i., l'autorizzazione rilasciata alla Ditta Ambiente Servizi S.r.l., con sede legale in Saluzzo, via Savigliano 107/b – P.IVA 02225490040 - , con Provvedimento Dirigenziale n.545 del 22 agosto 2013 e s.m.i., come modificato dal provvedimento n. 3751 del 22/12/2014, sostituendo l'**Allegato 2 e l'Allegato 3 al predetto Provvedimento**, con l'**Allegato 2 - aggiornamento 2 e l'Allegato 3 - aggiornamento 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;
3. **di dare atto** che la cancellazione del punto **7.29** dell'allegato 1 - sub allegato 1 nell'iscrizione n. 321 verrà perfezionata nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;
4. **la modifica assentita con il presente provvedimento è ricompresa nella polizza fidejussoria n. 508417 dell'11/09/2013 e successiva appendice n. 1, stipulate dalla Ditta con la ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Milano e accettate con Provvedimenti Dirigenziali rispettivamente n. 609 del 23/09/2013 e n. 529 del 23/02/2015. La ditta deve provvedere a darne tempestiva comunicazione alla compagnia assicuratrice;**
5. **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica;
6. **di notificare** copia del presente provvedimento alla Ditta Ambiente Servizi S.r.l. e di trasmetterne altresì copia al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Scarnafigi.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Estensore: p.i. Petti Ivana

ALLEGATO 2 - aggiornamento 2

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (OPERAZIONI R13 DELL'ALLEGATO C E D15 DELL'ALLEGATO B ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I) SITO IN SCARNAFIGI, VIA SALUZZO 89/91, AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA AMBIENTE SERVIZI SRL, CON SEDE LEGALE IN SALUZZO, VIA SAVIGLIANO 107/B.

La presente autorizzazione fa salve tutte le prescrizioni previste dalla L.R. 24/02, dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D. Lgs. 49/14 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili; in particolare, l'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza presentata, come modificata ed integrata dai successivi elaborati presentati, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere stoccati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
2. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
3. il lay-out dell'impianto è descritto nella **planimetria datata "novembre 2016"**, allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione (prot. Provincia n. 85454 del 15/11/2016);
4. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
 - a) deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
 - b) devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli;
 - c) è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area;
5. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. Lo spazio tra i contenitori deve garantire il passaggio agevole per le operazioni di controllo e di movimentazione ed essere pari ad almeno 60 cm;
6. i settori della messa in riserva devono essere contrassegnati da cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante i CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati e le norme per il comportamento da tenere per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Le etichette devono essere sufficientemente resistenti per tutto il periodo di stoccaggio nel sito;
7. sono autorizzati i rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi precisati nella tabella dell'**Allegato 3 - aggiornamento 2** del presente provvedimento. Ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
8. il quantitativo annuo massimo di rifiuti speciali pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **450 tonnellate**. Il quantitativo annuo massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **17.000 tonnellate**. Il dettaglio della ripartizione dei quantitativi suddivisi per codice CER è riportato nell'**Allegato 3 - aggiornamento 2** del presente provvedimento;
9. le modalità, le capacità massime di stoccaggio ed i tempi massimi di permanenza dei rifiuti speciali pericolosi autorizzati sono dettagliati nella tabella dell'**Allegato 3 - aggiornamento 2** del presente provvedimento;
10. l'attività di gestione dei rifiuti autorizzata con il presente provvedimento deve essere mantenuta nettamente distinta dall'attività di **recupero dei rifiuti assentita con l'iscrizione al n.321** del registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti;
11. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
12. relativamente ai recipienti destinati allo stoccaggio dei rifiuti, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - i contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto;

- i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
 - i contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
13. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'avvio alle successive fasi di recupero o smaltimento;
 14. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 15. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 16. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata evitando danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
 17. per il deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti dall'attività, lo stesso deve essere effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 183, c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora il deposito temporaneo non rispetti le suddette condizioni, lo stoccaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo;
 18. le operazioni di gestione su rifiuti urbani soggetti a privativa devono essere regolamentate da specifici accordi e /o contratti da stipulare con il soggetto a cui spetta la gestione del servizio pubblico;
 19. per qualunque tipo di sversamento accidentale di rifiuti, la Ditta deve adottare ogni utile accorgimento atto ad impedire il dilavamento meteorico di sostanze inquinanti;
 20. i sistemi di raccolta delle acque meteoriche delle aree esterne devono essere mantenuti sempre efficienti ed in buono stato di manutenzione, nel rispetto delle prescrizioni autorizzative contenute nel provvedimento di approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 21. deve essere garantita, durante tutto l'anno, l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto e di quella interna;
 22. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, a mezzo di vettori regolarmente iscritti all'Albo nazionale Gestori ambientali;
 23. deve essere presente in impianto un registro su cui annotare i dati della radioattività sui rifiuti pericolosi (apparecchiature fuori uso e parti di esso). E' fatto obbligo adottare la procedura descritta dall'istante nell'allegato 3 alla documentazione integrativa inviata in data 22/7/2013;
 24. deve essere garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
 25. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, di cui deve esserne costantemente garantita la funzionalità; devono nel contempo essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nel deposito;
 26. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche a mezzo di sistemi di controllo automatico (es. telecamere ecc.) ;
 27. deve essere garantito, in qualunque momento, l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione aziendale. Deve inoltre essere possibile reperire in qualsiasi momento il responsabile tecnico;
 28. deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
 29. la destinazione finale dei rifiuti, deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato (trattamento, recupero o smaltimento finale); è **vietato il conferimento dei rifiuti ad ulteriori impianti di messa in riserva in conto terzi**, fatta salva la necessità preventivamente documentata e comunicata agli organi di controllo;
 30. qualora, per i rifiuti riportati alle tabelle di cui all'Allegato 3 - aggiornamento 2 -, si ravvisi la possibilità di effettuare un recupero e/o un trattamento presso impianti autorizzati o che sono iscritti nel registro dei soggetti recuperatori ex art. 216 D.Lgs. 152/06, diversi da quelli indicati nella documentazione allegata all'istanza, il conferimento ai medesimi **deve essere comunicato, con preavviso di almeno 7 giorni, alle Autorità di controllo**;
 31. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere **adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**;

32. è fatto salvo il rispetto dei limiti di immissione ed emissione sonora previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale;
33. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
34. i rifiuti in ingresso che, a seguito di verifica visiva e/o documentale rivelassero materiali non conformi a quanto autorizzato dal presente provvedimento, o dalla normativa vigente, devono essere respinti al mittente, dandone debita comunicazione agli Organi di Controllo;
35. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
36. ogni variazione alle modalità di gestione dell'impianto o alle previsioni progettuali approvate deve essere comunicata alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Scarnafigi e deve essere preventivamente assentita, fatta salva la necessità di conseguire una nuova autorizzazione;
37. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata **almeno 20 giorni prima dalla variazione**. Nei medesimi termini deve essere altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario;
38. deve essere comunicata - entro il termine sopra indicato e su carta legale - l'eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
39. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni;
40. la ditta deve provvedere - **non oltre 180 giorni dalla data di cessazione di esercizio delle operazioni autorizzate** - alla bonifica, nonché al ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili;
41. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante PEC o lettera RACCOMANDATA A.R.;
42. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
43. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate;
44. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto;
45. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
46. l'istante dovrà presentare, **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, documentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto;
47. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e deve inoltre intendersi integrata dalle prescrizioni nel D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nella L. R. 24/02 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e dalla normativa vigente.

ALLEGATO 3 - aggiornamento 2**DITTA:** AMBIENTE SERVIZI SRL *****SEDE DELL'IMPIANTO:** Comune di Scarnafigi, via Saluzzo 89/91*****INDIVIDUAZIONE CATASTALE:** Comune di Scarnafigi Foglio 26, mapp.li 112, 130, 136, 160, 171, 197, 198, 199, 232 e 233 *****OPERAZIONI AUTORIZZATE:** R13 dell'Allegato C e D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. *****RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI IN INGRESSO**

C.E.R.	DESCRIZIONE	Quantità in ingresso (Mg/anno)	Capacità Massima di Stoccaggio (Mg)	Tempo massimo permanenza	Operazioni Autorizzate	Luogo / contenitore di stoccaggio
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	30	3	9 mesi	R13	interno del fabbricato su pedane o in cassoni
15 01 10*	Imballaggi contaminati da sostanze	60	6	9 mesi	R13	interno del fabbricato in cassoni carrabili a tenuta
16 01 03	Pneumatici fuori uso	6000	90	9 mesi	R13	su piazzali esterni pavimentati in cumuli o cassoni.
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HCFC HFC	60	6	9 mesi	R13	interno del fabbricato su pedane o in ceste/ cassoni metallici
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diversi da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	60	6	9 mesi	R13	interno del fabbricato su pedane o in ceste/ cassoni metallici
16 02 15*	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso	10	6	9 mesi	R13	interno del fabbricato su pedane o in ceste/ cassoni metallici
16 06 01*	Batterie al piombo	50	10	9 mesi	R13	interno del fabbricato in appositi contenitori
16 06 02*	Batterie nichel-cadmio	50	5	9 mesi	R13	interno del fabbricato in appositi contenitori
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	50	10	9 mesi	R13 / D15	interno del fabbricato in bags

C.E.R.	DESCRIZIONE	Quantità in ingresso (Mg/anno)	Capacità Massima di Stoccaggio (Mg)	Tempo massimo permanenza	Operazioni Autorizzate	Luogo / contenitore di stoccaggio
20 01 21*	Tubi fluorescenti e altri contenenti mercurio	10	6	9 mesi	R13	interno del fabbricato su pedane o in ceste/ cassoni metallici
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	60	6	9 mesi	R13	all'interno del fabbricato su pedane o in ceste/ cassoni metallici
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	50	5	9 mesi	R13	all'interno del fabbricato in appositi contenitori
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolose	10	6	9 mesi	R13	all'interno del fabbricato su pedane o in ceste/ cassoni metallici
20 03 03	Rifiuti della pulizia stradale	5000	140	9 mesi	R13 / D15	su piazzali esterni pavimentati in cumuli o cassoni
20 03 07	Rifiuti ingombranti	6000	40	9 mesi	R13 / D15	su piazzali esterni pavimentati in cumuli o cassoni.